

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3510 del 23/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - S.C.A.I. srl con sede legale ed impianto nel comune di Voghiera (FE). Istanza di AUA al SUAP del Comune di VOghiera in data 22.04.2016 Prot. SUAP n. 2993, integrata con documentazione in data 9.05.2016 Prot. SUAP 3346. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3575 del 22/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 16223/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. **S.C.A.I. srl** con sede legale ed impianto nel comune di Voghiera (FE). Istanza presentata al SUAP del Comune di Voghiera in data 22.04.2016, Prot. SUAP n. 2993, integrata con documentazione integrativa in data 9.05.2016 Prot. SUAP 3346. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Voghiera in data 22.04.2016 prot. SUAP 2993, integrata in data 9/05/2016 con documentazione assunta al prot. SUAP 3346, trasmessa dal SUAP ad Arpae - SAC, assunta al prot. PGFE 2016/4791 del 13.05.2016, dalla società S.C.A.I. srl, nella persona di Paola Bariani in qualità di Titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Voghiera (FE) loc. Gualdo – via Tazio Nuvolari n. 8, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Voghiera relativamente allo scarico in pubblica fognatura, inviata alla società in data 16/06/2016 prot. SUAP 20160004318;
- Viste le integrazioni di cui sopra presentate al SUAP in data 8/07/2016 prot. SUAP n. 4972;
- Vista la dichiarazione del Titolare della ditta, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che l'edificio di insediamento ricade in area di classe V del piano zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con Deliberazione n. 40 del C.C. di Voghiera del 22/06/2011;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Voghiera assunta al PGFE/2016/9542 del 9/09/2016 con cui il SUAP ha trasmesso il parere del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente, relativo all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, e di presa d'atto della dichiarazione del Titolare della ditta in materia di impatto acustico;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- Considerato che la suddetta istanza comprende la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la Convenzione tra la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna ed Arpae per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale, in attuazione della L.R. n. 13/2015 (verbale n. 16 del 9/03/2016 del Consiglio Provinciale di Ferrara);
- Preso atto che l'attività risulta esistente; la società era iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti di cui all'atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 37924 del 9/05/2011;
- Preso atto che la ditta dichiara nella relazione tecnica allegata all'istanza che nulla è cambiato rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
- Preso atto che l'attività consiste nel recupero di materiali inerti mediante frantumazione per le seguenti tipologie di cui al D.M. 5/02/98: 7.1 – 7.6 – 7.31bis;
- Considerato che ai fini della tracciabilità dei rifiuti la ditta si è dotata di una procedura di accettazione dei rifiuti riguardante:
 - ◇ Pesatura mediante pesa esterna;
 - ◇ Controllo sulla conformità del codice CER attribuito al rifiuto;
 - ◇ Procedura di accettazione dei rifiuti con particolare riferimento ai codici “a specchio” al fine di escludere la pericolosità degli stessi;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata di iscrivere la società SCAI srl, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006, al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Voghiera alla società S.C.A.I. srl, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Voghiera (FE) loc. Gualdo - via Tazio Nuvolari n. 8 , CF 01838670386 per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **CER: 101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904**

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di

frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).

Quantitativi: t/anno 12.000, messa in riserva istantanea t. 7.200;

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo **CER 170302**

7.6.3 Attività di recupero:

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 1.500, messa in riserva istantanea t. 1.500

7.31-bis Tipologia: terra e rocce di scavo **CER 170504**

7.31-bis.3. Attività di recupero

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

Quantitativi: t/anno 1.500, messa in riserva istantanea t. 1.500

e alle seguenti prescrizioni:

1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;

2) Ai sensi dell'art. 184 ter) del Dlgs 152/2006 e smi, i rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5 cessano la qualifica dei rifiuti se rispettano i requisiti del D.M. 5/02/98 per le specifiche tipologie di attività e i limiti previsti per il test di cessione di cui all'allegato 3 sub-allegato 1 del DM 5.02.1998 e smi;

3) La ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le risultanze dei test di cessione di cui al punto precedente e tutta la documentazione acquisita in fase di accettazione dei rifiuti presso l'impianto, sulla base delle procedure riassunte in premessa;

- 4) Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti e materiale riciclabile devono essere quelle indicate nella planimetria allegata all'istanza;
- 5) Le aree esterne dovranno essere mantenute al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare il ristagno delle stesse e le caditoie dovranno essere mantenute pulite;
- 6) Dovrà essere inoltrata a questa Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati a smaltimento, relativa all'anno precedente;
- 7) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
- 8) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;

B) SCARICO DI ACQUE REFLUE DI CLASSE C IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'insediamento ubicato nel Comune di Voghiera, loc. Gualdo, via Tazio Nuvolari n. 8, sono contrassegnati con le seguenti lettere:
"S1" di acque reflue industriali e di prima pioggia (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e reflui civili ed acque meteoriche;
"S2" di acque di seconda pioggia,
indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
3. Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere "PC1" (acque di processo) e "PC2" (acque di prima pioggia), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la

voce allegato “A” – rete fognaria.

4. I pozzetti di campionamento ed ispezione, contrassegnati con le lettere “PC1” “PC2” devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
5. Deve risultare installata una valvola di non ritorno nella vasca di accumulo dell'impianto di prima pioggia.
6. Lo scarico delle acque di seconda pioggia dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche e deve rispettare i limiti , indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere “PC3.”
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
8. La società “S.C.A.I. s.r.l.” deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Il Legale Rappresentante della società “S.C.A.I. s.r.l.” è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
10. La società “S.C.A.I. s.r.l.” deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
11. La società “S.C.A.I. s.r.l.” dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
12. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.
13. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione

di opportune misure manutentive. In caso di danni o di rotture ai manufatti deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.

14. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

Si precisa inoltre che:

- ◆ La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- ◆ Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
- ◆ La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- ◆ Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.
- ◆ Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.
- ◆ L'Amministrazione Comunale è esente da danni che si possano arrecare a causa del malfunzionamento dell'impianto di scarico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 co 1 e 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Voghiera, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Servizio Tecnico ed Urbanistica del Comune di Voghiera.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.